



Regione Toscana



OTGC
ORGANISMO TOSCANO GOVERNO CLINICO

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO TOSCANO per il GOVERNO CLINICO

Decisione Comitato Tecnico Scientifico n. 5 del 20 luglio 2018

**Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40
Disciplina del servizio sanitario regionale
*Capo III bis, art. 49 novies***

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico, di seguito indicato come OTGC, previsto dall'articolo 49 bis della l.r. 40/2005, delle relative commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dei commi 6 e 7 dell'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005.

Art. 2
Il Coordinatore dell'Organismo Toscano per il Governo Clinico

1. Il Coordinatore svolge le funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 49 quater della l.r. 40/2005.
2. In caso di impedimento temporaneo del Coordinatore, le funzioni sono svolte da un componente dell'Ufficio di Coordinamento individuato dal Coordinatore stesso.

Art. 3
Convocazione dell'Ufficio di Coordinamento

1. L'Ufficio di Coordinamento dell'OTGC (di seguito indicato come UC), che esercita le funzioni previste dal comma 2 dell'articolo 49 quinquies, composto ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 quinquies della l.r. 40/2005 si riunisce, di norma, con periodicità mensile, nonché a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.
2. Le riunioni dell'UC, di norma, si svolgono presso la sede della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche in modalità telematica, secondo quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e specificatamente all'articolo 2 (Ambito di applicazione) e all'articolo 8 (Partecipazione a distanza agli organi collegiali).
3. L'ordine del giorno delle riunioni dell'UC è predisposto dal Coordinatore dell'OTGC di concerto con il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.

4. La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è inviata all'indirizzo comunicato dai componenti dell'UC, tramite posta elettronica, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Per motivi organizzativi l'UC, all'inizio di ogni anno solare, stabilisce un calendario annuale delle sedute, fatta salva la possibilità del Coordinatore di convocare ulteriori sedute in altre date o spostare in altre date quelle già stabilite, per specifici accadimenti o situazioni di particolare urgenza, con le medesime modalità e termini di cui sopra.
6. L'ordine del giorno, per motivi di urgenza, può essere integrato, dal Coordinatore, di concerto con il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, dandone comunicazione ai componenti prima della trattazione del primo punto.

Art. 4 Le sedute dell'Ufficio di Coordinamento

1. Le sedute dell'UC sono valide quando sono presenti in prima convocazione, anche mediante modalità telematiche, la metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. I componenti che non possono partecipare ad una riunione devono comunicare preventivamente la propria assenza, motivando opportunamente la stessa. L'assenza non giustificata per tre volte, anche non consecutive, di un componente è segnalata dal Coordinatore al Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute in modo che quest'ultimo valuti, unitamente al Coordinatore, le cause ostative che impediscono la partecipazione alle riunioni di tali componenti e favorisca il superamento delle stesse.
3. Le decisioni dell'UC sono validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi. Le votazioni sono effettuate in forma palese ed in caso di parità prevale l'espressione di voto del Coordinatore.
4. Le riunioni dell'UC sono riservate ai soli componenti o a persone appositamente invitate dal Coordinatore in relazione alle tematiche trattate.

5. Per ogni seduta dell'UC è redatto un verbale sintetico approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 5

Convocazione del Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico dell'OTGC (di seguito indicato come CTS), che esercita le funzioni previste dal comma 4 dell'articolo 49 sexies, composto ai sensi del comma 1 dell'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005 si riunisce, di norma, con periodicità bimestrale, nonché a seguito di apposita convocazione del Coordinatore, qualora sia necessario in relazione a specifici accadimenti o a situazioni di particolare urgenza.
2. Le riunioni del CTS, di norma, si svolgono presso la sede della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche in modalità telematica, secondo quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e specificatamente all'articolo 2 (Ambito di applicazione) e all'articolo 8 (Partecipazione a distanza agli organi collegiali).
3. L'ordine del giorno delle riunioni del CTS è predisposto dal Coordinatore dell'OTGC di concerto con il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
4. La convocazione, corredata dell'ordine del giorno, è inviata all'indirizzo comunicato dai componenti del CTS, tramite posta elettronica, almeno sette giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Per motivi organizzativi il CTS, all'inizio di ogni anno solare, stabilisce un calendario annuale delle sedute, fatta salva la possibilità del Coordinatore di convocare ulteriori sedute in altre date o spostare in altre date quelle già stabilite, per specifici accadimenti o situazioni di particolare urgenza, con le medesime modalità e termini di cui sopra.
6. L'ordine del giorno, per motivi di urgenza, può essere integrato, dal Coordinatore, di concerto con il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, dandone comunicazione ai componenti prima della trattazione del primo punto.

Art. 6 Le sedute del Comitato Tecnico Scientifico

1. Le sedute del CTS sono valide quando sono presenti in prima convocazione, anche mediante modalità telematiche, la metà più uno dei componenti, mentre in seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti.
2. I componenti che non possono partecipare ad una riunione devono comunicare preventivamente la propria assenza, motivando opportunamente la stessa. L'assenza non giustificata per tre volte, anche non consecutive, di un componente è segnalata dal Coordinatore al Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute in modo che quest'ultimo valuti, unitamente al Coordinatore, le cause ostative che impediscono la partecipazione alle riunioni di tali componenti e favorisca il superamento delle stesse.
3. Le decisioni del CTS sono validamente assunte con la maggioranza dei voti espressi. Le votazioni sono effettuate in forma palese ed in caso di parità prevale l'espressione di voto del Coordinatore.
4. Le riunioni del CTS sono riservate ai soli componenti o a persone appositamente invitate dal Coordinatore in relazione alle tematiche trattate.
5. Per ogni seduta del CTS è redatto un verbale sintetico approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 7 Le commissioni permanenti del Comitato Tecnico Scientifico

1. In conformità a quanto previsto dai commi 6 e 7 dell'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005, il CTS opera, di norma, attraverso le commissioni permanenti costituite al suo interno, su iniziativa del Coordinatore dell'OTGC o su richiesta del Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute.
2. Le riunioni delle commissioni permanenti, di norma, si svolgono presso la sede della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute e possono essere svolte anche in modalità telematica, secondo quanto previsto dalla l.r. 54/2009 e specificatamente all'articolo 2 (Ambito di

applicazione) e all'articolo 8 (Partecipazione a distanza agli organi collegiali).

3. Alle commissioni permanenti, oltre ai componenti del CTS, possono essere cooptati, per farne parte, esperti del servizio sanitario regionale ed anche professionisti esterni al servizio sanitario regionale.
4. Nel caso in cui l'esperto esterno sia individuato fra personale del servizio sanitario regionale, allo stesso tale attività dovrà essere considerata come attività istituzionale, da svolgersi in orario di lavoro. Il Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute inoltra apposita richiesta al Direttore Generale dell'Ente da cui dipende l'esperto individuato. Gli eventuali rimborsi spese necessari per raggiungere la sede delle riunioni, sono a completo carico dell'Ente di provenienza.
5. Nel caso l'esperto sia individuato tra professionisti non appartenenti al servizio sanitario regionale agli stessi non sarà corrisposta alcuna indennità ma solo l'eventuale rimborso delle spese necessarie per raggiungere la sede delle riunioni o per raggiungere i luoghi necessari per l'espletamento delle attività, solo nel caso in cui l'esperto sia individuato come Coordinatore della Commissione.
6. Per ogni commissione permanente il CTS, su proposta del Coordinatore dell'OTGC, di concerto con il Direttore della Direzione regionale in materia di diritto alla salute, individua un Coordinatore, che può essere scelto tra i componenti dello stesso CTS o tra esperti esterni. Successivamente alla costituzione di ogni commissione permanente, il Coordinatore dell'OTGC, di concerto con il Coordinatore di ogni commissione permanente, propone al CTS i componenti delle commissioni stesse.
7. Ogni commissione permanente può essere composta dal Coordinatore della commissione e da non oltre quindici componenti.
8. Ogni componente del CTS non può partecipare a più di due commissioni permanenti.
9. Ciascuna Commissione, in coerenza con il programma annuale delle attività dell'OTGC, definisce un piano attuativo nelle materie di propria competenza, specificando obiettivi e crono programma delle attività da svolgere. Ogni Commissione, tramite il proprio Coordinatore, relaziona periodicamente al CTS sull'andamento del piano sopra citato.
10. Le decisioni delle commissioni sono validamente assunte con la

maggioranza dei voti espressi. Le votazioni sono effettuate in forma palese ed in caso di parità prevale l'espressione di voto del Coordinatore.

11. In caso di impedimento temporaneo del Coordinatore della commissione, le funzioni sono svolte da un componente della commissione, individuato dal Coordinatore stesso o dal Coordinatore dell'OTGC.
12. Le commissioni permanenti possono articolarsi in sottocommissioni coordinate da un componente della commissione, individuato dal Coordinatore della commissione, d'intesa con il Coordinatore dell'OTGC. Per particolari esigenze il Coordinatore della commissione, d'intesa con il Coordinatore dell'OTGC, può proporre al CTS l'integrazione di tali sottocommissioni con ulteriori esperti esterni, nel caso in cui l'esperto esterno appartenga ad un'Azienda o Ente del servizio sanitario regionale si applicano le modalità previste al comma 3 del presente articolo.
13. Per ogni seduta delle commissioni permanenti è redatto un verbale sintetico approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva.
14. L'istruttoria delle pratiche pervenute all'OTGC, riguardanti le funzioni del CTS, previste dall'articolo 49 sexies, comma 4 lettere b) e c) è, di norma, assegnata dal suo Coordinatore alle commissioni permanenti e/o ai gruppi di lavoro appositamente costituiti, che provvedono a predisporre un documento da presentare al CTS per l'espressione di un proprio parere sulle richieste pervenute.

Art. 8

I gruppi di lavoro del Comitato Tecnico Scientifico

1. Per specifiche tematiche, in conformità a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 49 sexies della l.r. 40/2005, il Coordinatore dell'OTGC propone al CTS la costituzione di appositi gruppi di lavoro.
2. Ai gruppi di lavoro, oltre ai componenti del CTS, possono essere cooptati, per farne parte, esperti del servizio sanitario regionale, ai quali si applicano le modalità previste al comma 4 del precedente articolo, o professionisti esterni al servizio sanitario regionale stesso. I gruppi di lavoro possono essere formati anche solo da esperti che non risultano componenti del CTS.
3. In caso di richiesta di pareri all'OTGC, da parte della Direzione regionale in

materia di diritto alla salute, che abbiano carattere di urgenza, il Coordinatore dell'OTGC può costituire autonomamente gruppi di lavoro, con le professionalità necessarie, per predisporre i documenti da presentare al CTS alla prima seduta utile, per l'espressione di un proprio parere sulle richieste pervenute.

4. Per ogni gruppo di lavoro il CTS, su proposta del Coordinatore dell'OTGC, di concerto con il Direttore della Direzione regionale in materia di diritto alla salute, individua un Coordinatore che può essere scelto tra i componenti dello stesso CTS o tra esperti esterni. Nei casi di cui al comma 3 il Coordinatore del gruppo di lavoro è individuato direttamente dal Coordinatore dell'OTGC.
5. Nel caso in cui i gruppi di lavoro siano costituiti solo da esperti che non risultano componenti del CTS, il Coordinatore deve essere obbligatoriamente un componente del CTS.
6. Al momento della costituzione del gruppo di lavoro il CTS stabilisce anche la data entro cui il Coordinatore del gruppo di lavoro deve far pervenire al Coordinatore dell'OTGC la relazione conclusiva del lavoro svolto. Nel caso il gruppo di lavoro non sia in grado di concludere i lavori entro il termine indicato, il Coordinatore del gruppo può richiedere al Coordinatore dell'OTGC la proroga di tale termine motivandone la necessità.
7. La relazione viene inserita al primo ordine del giorno utile del CTS, che procederà alla sua approvazione secondo quanto previsto.
8. Per ogni seduta dei gruppi di lavoro è redatto un verbale sintetico approvato, di norma, nella seduta immediatamente successiva.

Art. 9

Rimborsi spese

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 49 octies della l.r. 40/2005 al Coordinatore ed ai componenti dell'OTGC compete il rimborso delle spese sostenute nei giorni in cui sono convocate riunioni delle varie articolazioni dell'OTGC e/o delle Commissioni permanenti e dei gruppi di lavoro.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente spetta il rimborso delle spese anche quando gli stessi partecipano a riunioni di altri organismi, convegni od altro in rappresentanza dell'OTGC.

3. Per avere diritto ai rimborsi di cui al comma precedente, i componenti dell'OTGC, devono essere stati preventivamente delegati o autorizzati dal Coordinatore dell'OTGC.
4. Ai componenti, nominati in virtù della carica ricoperta, il rimborso delle spese è a carico dell'Ente per cui sono stati nominati nelle varie articolazioni funzionali dell'OTGC.

Art.10

Strutture di supporto dell'Organismo toscano per il governo clinico

1. Le articolazioni funzionali dell'OTGC, per lo svolgimento delle funzioni previste dalla l.r. 40/2005, si avvalgono di un supporto amministrativo ed un supporto tecnico-professionale. Il supporto amministrativo è garantito dal personale messo a disposizione dal settore competente in materia di governo clinico della direzione regionale che si occupa di diritto alla salute; il suo dirigente svolge le funzioni di segretario del CTS e dell'UC.
2. Il supporto tecnico-professionale all'OTGC, di cui al comma 1 dell'articolo 49 septies della l.r. 40/2005, è garantito dal Coordinatore dell'OTGC, dai Coordinatori delle commissioni permanenti del CTS e/o da altro personale afferente al servizio sanitario regionale, individuato dal Coordinatore dell'OTGC previa richiesta, da parte del Direttore della Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, all'Ente di appartenenza del personale individuato.

Art. 11

Pubblicità delle decisioni assunte

1. Le decisioni assunte dall'UC e dal CTS vengono rispettivamente numerate annualmente in ordine cronologico e sono trasmesse, dal Coordinatore dell'OTGC, tramite il Segretario dell'OTGC, alla Direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o a coloro che le hanno richieste, nonché a tutti i componenti delle due articolazioni organizzative.
2. Tali decisioni, oltre alle convocazioni delle varie articolazioni organizzative, sono pubblicate sulla pagina dedicata all'OTGC del sito web della Regione Toscana.

Art. 12

Impegni dei componenti ed esperti esterni dell'OTGC

1. Tutti i componenti dell'OTGC, ivi compresi gli eventuali esperti esterni, si impegnano:
 - durante il periodo di svolgimento del loro mandato e successivamente allo stesso, a non diffondere notizie ed informazioni, documenti ed atti amministrativi riservati, di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento della loro attività;
 - durante il periodo di svolgimento del loro mandato, al rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, di cui al Regolamento UE 2016/679 e alle disposizioni del D.Lgs. 196/2003;
 - durante il periodo di svolgimento del loro mandato, al rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni, di cui al D.Lgs. 39/2013.
2. I risultati dell'attività (ad esempio: pareri e documenti di lavoro) dei componenti dell'OTGC, ivi compresi gli eventuali esperti esterni, sono di proprietà esclusiva della Regione Toscana.
3. I componenti dell'OTGC, ivi compresi gli eventuali esperti esterni, in merito ai risultati, di cui al comma precedente, si impegnano a non effettuare alcuna divulgazione e/o pubblicazione, in assenza di specifica autorizzazione della Regione Toscana.

Art. 13

Modalità di approvazione del presente regolamento

1. Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche sono validamente approvate con il voto della metà più uno dei componenti delle articolazioni funzionali di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 49 ter della l.r. 40/2005.

